

# IL COLLEGIO SINDACALE NELLE SOCIETA' COOPERATIVE

## Prima e dopo la riforma del diritto societario

di Claudio Venturi

**Sommario:** - 1. Premessa. - 2. Le novità introdotte dal decreto legislativo n. 220 del 2002 in materia di collegio sindacale. - 2.1. *Disposizioni di ordine generale.* - 2.2. *Termini di attuazione.* - 2.3. *La normativa attualmente in vigore.* - 2.3.1. *Il dettato del D. Lgs. n. 220 del 2002.* - 2.3.2. *Il parere del Ministero delle attività produttive.* - 2.3.3. *Il collegio sindacale nelle società cooperative soggette all'obbligo di certificazione del bilancio.* - 2.3.4. *Adempimenti presso il Registro delle imprese.* - 3. Il collegio sindacale nelle società cooperative secondo la riforma del diritto societario.

**TABELLA RIEPILOGATIVA:** Collegio sindacale e controllo contabile.

### 1. Premessa

La disciplina del collegio sindacale delle società cooperative dettata dal Codice civile del 1942 era da tempo nel mirino del legislatore, in quanto considerata non più idonea e adeguata alle esigenze attuali.

Un primo intervento sull'argomento è stato fatto con la legge n. 266 del 1997 (meglio conosciuta come "Legge Bersani"), riguardante l'introduzione, nel nostro ordinamento giuridico, della figura della "piccola società cooperativa".

All'articolo 21, comma 5, di tale legge si è previsto per la prima volta che il collegio sindacale nelle piccole società cooperative sarà previsto alla medesime condizioni previste dalla normativa dettata per le S.r.l., con un esplicito rinvio all'art. 2488 e seguenti del Codice civile.

In sostanza, mentre per tutte le altre società cooperative il collegio sindacale era sempre obbligatorio e, per il combinato disposto degli articoli 2516<sup>1</sup> e 2535, comma 2<sup>2</sup> poteva essere anche composto di persone non iscritte nel Registro dei revisori contabili, nelle piccole società cooperative l'organo di controllo poteva non essere obbligatorio.

---

<sup>1</sup> "Art. 2516 - *Norme applicabili*"

[1] Alle società cooperative si applicano in ogni caso le disposizioni riguardanti i conferimenti e le prestazioni accessorie, le assemblee, gli amministratori, i sindaci, i libri sociali, il bilancio e la liquidazione delle società per azioni, in quanto compatibili con le disposizioni seguenti e con quelle delle leggi speciali".

<sup>2</sup> "Art. 2535 - *Amministratori e sindaci*"

[1] (*Omissis*).

[2] L'atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori o sindaci siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale. Non si applicano le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'art. 2397.

(*Omissis*)

Successivamente, la **legge n. 142 del 2001**, concernente “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore” all’articolo 7 aveva dato mandato al Governo di emanare dei decreti legislativi “*per l’ammodernamento e il riordino delle norme in materia di controlli sulle società cooperative e loro consorzi*”, con particolare riferimento alla “*revisione della disciplina dei collegi sindacali delle società cooperative*”, tenuto conto di quanto previsto dalla *legge 7 agosto 1997, n. 266*, e successive modificazioni, per la piccola società cooperativa, e dal *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*.

Tale delega ha avuto attuazione con l’emanazione del **decreto legislativo n. 220 del 2002**<sup>3</sup>, con il quale è stata riordinata la materia della vigilanza sugli enti cooperativi, con l’introduzione di alcune novità che rendono i controlli più agili e più penetranti.

Lo stesso decreto rinvia poi ad una serie di altri decreti ministeriali con cui saranno, tra l’altro, approvati nuovi modelli di verbali di revisione, saranno stabilite cadenze e modalità della revisione, saranno fissate le modalità di esecuzione delle ispezioni, ecc.

Con la Circolare n. 1470234 del 21 ottobre 2002, indirizzata ai soggetti coinvolti nella vigilanza, il Ministero delle attività produttive – Direzione Generale per gli enti cooperativi ha cercato di mettere ordine nel settore dettando delle note operative agli addetti ai lavori.

Lo stesso Ministero, con nota del 3 marzo 2003, ha fornito chiarimenti in ordine ai tempi e alle modalità di attuazione del D. Lgs. n. 220/2002, recante la disciplina della vigilanza sulle cooperative e alla verifica del requisito della mutualità prevalente al fine della predisposizione e dell’aggiornamento dell’albo nazionale delle società cooperative, in seguito e alla luce della recente riforma del diritto societario.

Fra i punti qualificanti il documento si segnalano:

- la proroga al 31 dicembre 2003 delle disposizioni contenute nella nota della Direzione generale per gli enti cooperativi del 21 ottobre 2002 riguardanti l’applicazione delle nuove norme;
- l’assegnazione della competenza su ogni forma di ente cooperativo e del potere di vigilanza sulle banche di credito cooperativo al Ministero delle Attività produttive;
- la delega delle modalità per l’esercizio della vigilanza a decreti ministeriali di prossima emanazione;
- la definizione di capillari ed incisivi controlli sulla situazione patrimoniale e sulla natura mutualistica delle cooperative;
- la predisposizione di norme relative alle modalità di esecuzione dell’ispezione straordinaria;
- l’immediata operatività delle disposizioni dettate in tema di certificazione dei bilanci (ad opera di una società di revisione iscritta all’albo speciale o autorizzata dal Ministero delle attività produttive) per le cooperative con un valore della produzione superiore a 60 milioni di euro, con riserve indivisibili superiori a 4 milioni di euro o conferimenti di soci finanziatori superiori a 2 milioni di euro.

---

<sup>3</sup> Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore” (Pubblicato nella G.U. n. 236 del 8 ottobre 2002).

## **2. Le novità introdotte dal D. Lgs. n. 220 del 2002 in materia di collegio sindacale**

### **2.1. Disposizioni di ordine generale**

Con l'emanazione del D. Lgs. n. 220 del 2002, viene finalmente data attuazione alla riforma della vigilanza sugli enti cooperativi, come prevista dell'art. 7, Legge n. 142 del 2001.

Tra gli aspetti più significativi di tale riforma, che è **entrata in vigore il 23 ottobre 2002**, ci sono le **norme in materia di Collegio sindacale** (artt. 13 e 14), che ridefiniscono le nuove regole e la disciplina transitoria per la nomina del Collegio sindacale negli enti cooperativi.

In particolare, l'art. 13 del D. Lgs. in esame prevede quanto segue:

*“1. Fino all'emanazione dei decreti legislativi previsti dalla legge 3 ottobre 2001, n. 366, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.*

*2. Agli enti cooperativi e loro consorzi si applicano le norme in materia di Collegio sindacale previste per le società a responsabilità limitata di cui all'articolo 2488 del codice civile.*

*3. Agli enti cooperativi e loro consorzi, soggetti obbligatoriamente alla certificazione del bilancio, che provvedono alla emissione di strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi, si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di funzioni e composizione del Collegio sindacale”.*

Dunque, almeno due sono i principi di ordine generale fissati dalla norma:

- 1) agli enti cooperativi e loro consorzi **si applicheranno le norme in materia di collegio sindacale previste per le Srl** di cui all'articolo 2488 del codice civile<sup>4</sup>;
- 2) agli enti cooperativi e loro consorzi, soggetti obbligatoriamente alla certificazione del bilancio, che provvedono alla **emissione di strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi**, si dovranno applicare le disposizioni contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di funzioni e composizione del collegio sindacale.

Con le disposizioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 220/2002, si è voluto estendere agli enti cooperativi ed agli enti mutualistici di cui all'articolo 2512 C.C. quanto contenuto nell'articolo 21, comma 5, della legge n. 266/1997. Pertanto **il collegio sindacale non sarà più obbligatorio**, oltre che per la piccola società cooperativa, per tutti quegli altri enti cooperativi (o mutualistici) ordinari che stanno al di sotto dei parametri stabiliti dall'attuale articolo 2488 C.C.

Si tenga comunque presente che, secondo quanto stabilito all'articolo 111-septies delle disposizioni di attuazione e transitorie, le piccole società cooperative costituite ai sensi dell'art. 21, della legge 7 agosto 1997, n. 266,

---

<sup>4</sup> “Art. 2488 - Collegio sindacale.

[1] La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a duecento milioni di lire o se è stabilita nell'atto costitutivo.

[2] È altresì obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati.

[3] Al collegio sindacale si applicano le disposizioni degli artt. 2397 e seguenti.

[4] Anche quando manca il collegio sindacale, si applica l'art. 2409”.

dovranno trasformarsi nella società cooperativa disciplinata dall'articolo 2522 del codice, entro il 31 dicembre 2004.

Dunque, il collegio sindacale sarebbe divenuto obbligatorio o per espressa previsione statutaria o a seguito del superamento di determinati limiti stabiliti dalla legge (Cfr. art. 2435-bis C.C. <sup>5</sup>).

Non solo, nei confronti degli enti cooperativi di dimensioni medio-grandi che, quindi hanno l'obbligo di istituire il collegio sindacale, viene stabilito che i componenti dovranno essere **scelti fra i soggetti iscritti nel Registro dei revisori contabili**, tenuto presso il Ministero della giustizia.

La nuova normativa, che ad una prima lettura apparirebbe abbastanza semplice per via del rimando alle disposizioni previste per le S.r.l., presenta invece alcuni aspetti complessi, legati alla **validità temporale del provvedimento** e alla **sorte dei collegi sindacali** delle cooperative esistenti alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

## 2.2. Termine per l'attuazione

Le cooperative esistenti prima della data di entrata in vigore del decreto (23 ottobre 2002) avrebbero dovuto provvedere ad **adeguare i propri statuti entro dodici mesi** (entro il 23 ottobre 2003), **con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria** (art. 14, comma 1, D. Lgs. n. 220/2002).

I membri degli attuali collegi sindacali rimanevano in carica sino alla scadenza del mandato se questo scadeva successivamente al termine per l'adeguamento degli statuti.

Dunque, si potevano verificare in concreto le seguenti due ipotesi.

**1.** Le società cooperative che non superavano i limiti previsti dalla legge potevano abolire il collegio sindacale, ma solo dopo aver modificato il proprio statuto.

A questa fattispecie si rivolgeva la norma contenuta nel comma 2 dell'articolo 14 del D. Lgs. n. 220/2002, la quale prevedeva che i componenti dei collegi sindacali, il cui mandato scadeva alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni (23 ottobre 2002), rimanevano in carica fino all'adeguamento degli statuti.

**2.** Le cooperative che invece superavano i limiti previsti dalla legge e che pertanto dovevano mantenere il collegio sindacale non dovevano fare alcuna modifica statutaria, ma dovevano soltanto procedere al rinnovo del collegio sindacale entro un anno dalla data di entrata in vigore del nuovo provvedimento.

## 2.3. La normativa attualmente in vigore

---

<sup>5</sup> Si riporta il comma 1, dell'art. 2435-bis:

**“Art. 2435-bis. (Bilancio in forma abbreviata).**

1. Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati sui mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

(Omissis)

### **2.3.1. Il dettato del D. Lgs. n. 220 del 2002**

L'applicazione della riforma prevista dal D. Lgs. n. 220 del 2002 aveva, tuttavia, una scadenza fissata al comma 1, dell'articolo 13 del decreto in questione, e precisamente: **“Fino all'emanazione dei decreti legislativi previsti dalla legge 3 ottobre 2001, n. 366”**.

Si noti bene che la norma citata non parla di “entrata in vigore”, ma di “emanazione”. Dunque, fino alla data del 22 gennaio 2003 - data di emanazione dei decreti legislativi previsti dalla legge n. 366/2001 - si sarebbe dovuto applicare le disposizioni dettate dal citato D. Lgs. n. 220/2002; dalla data del 23 gennaio 2003 le predette disposizioni si sarebbero dovute considerare inoperanti.

Si è trattato indubbiamente di una mancanza di coordinamento delle norme, fino al punto che, al momento attuale, a seguito di una interpretazione letterale della norma, non potrebbero essere applicate né le disposizioni dettate agli articoli 13 e 14 del D. Lgs. n. 220/2002, in quanto cessate di fatto il 22 gennaio 2003, né le nuove disposizioni dettate dalla riforma del diritto societario, in quanto operanti solo a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Pertanto, dal 23 gennaio al 31 dicembre 2003, si sarebbe dovuto tornare ad applicare la normativa attualmente in vigore, e precisamente quella dettata all'articolo 2535 del codice civile del 1942 e quella dettata dalle legge n. 266 del 1997, per le piccole società cooperative<sup>6</sup>.

Questa incertezza normativa ha sicuramente generato un certo disorientamento e, inevitabilmente, anche comportamenti difforni presso gli Uffici del Registro delle imprese delle stesse Camera di Commercio.

### **2.3.2. Il parere del Ministero delle attività produttive**

Il Ministero della attività produttive - Direzione Generale per gli Enti Cooperativi (Divisione II), interpellato a tale proposito sia dall'Ufficio legale della Confederazione Cooperative Italiane (con lettere del 16 gennaio e 14 febbraio 2003), sia dall'Ufficio legale dell'UnionCamere, ha sostanzialmente espresso il parere<sup>7</sup> che **fino al 1° gennaio 2004**, ovvero fino alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, recante la nuova riforma della disciplina delle società per azioni e società cooperative, **le società cooperative sono tenute a rispettare il disposto degli articoli 13 e 14 del D. Lgs. n. 220 del 2002**.

Il Ministero ha quindi superato l'interpretazione letterale della norma, arrivando alla conclusione che l'intenzione del legislatore era quella di dettare una norma transitoria che disciplinasse in maniera più compiuta la materia

---

<sup>6</sup> Art. 2535 - Amministratori e sindaci

[1] Gli amministratori devono essere soci o mandatari di persone giuridiche socie. Essi devono prestare cauzione nella misura e nei modi stabiliti dall'atto costitutivo, salvo che da questo ne siano esonerati.

[2] L'atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori o sindaci siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale. Non si applicano le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'art. 2397.

[3] La nomina di uno o più amministratori o sindaci può essere attribuita dall'atto costitutivo allo Stato o ad enti pubblici.

[4] In ogni caso la nomina della maggioranza degli amministratori e dei sindaci è riservata all'assemblea dei soci.

<sup>7</sup> Si vedano: Nota del 18 febbraio 2003, Prot. 1563690/Q3; Nota del 7 marzo 2003, Prot. 1563812/Q7.

del collegio sindacale delle società cooperative nel periodo transitorio che si conclude con l'entrata in vigore della riforma del diritto societario.

Sulla linea di questa interpretazione si possono, quindi, fissare sinteticamente i seguenti principi:

1. Le società cooperative, i cui collegi sindacali scadono nel periodo che intercorre tra il 23 ottobre 2002 (data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 220/2002) e il 1 gennaio 2004 (data di entrata in vigore della riforma del diritto societario), **hanno l'obbligo di nominare quali componenti del collegio sindacale solo soggetti iscritti nel Registro dei revisori contabili**, nel rispetto della disposizione dettata all'art. 2397 C.C.<sup>8</sup>
2. **I collegi sindacali attualmente in carica**, indipendentemente dal possesso dei requisiti dei componenti, restano in carica fino alla scadenza naturale, **ma non oltre il 31 dicembre 2004**, termine ultimo per l'adeguamento dello statuto alle nuove norme sul diritto societario (art. 223-duodecies, comma 1, disp. att. ).
3. Le società cooperative hanno **l'obbligo della nomina del collegio sindacale** in soli tre casi:
  - a) nel caso sia previsto dallo statuto, oppure
  - b) nel caso il capitale sociale sia uguale o superi l'importo di 120.000 euro, oppure
  - c) nel caso vengano superati i limiti previsti dall'art. 2435-bis C.C..

Pertanto, se la società cooperativa non supera questi limiti e non ha intenzione di mantenere il collegio sindacale, deve procedere alla modifica dello statuto prevedendo la possibilità di non nominare il collegio sindacale. E' ovvio che, nel caso si intenda mantenere il collegio sindacale, senza procedere quindi ad alcuna modifica dello statuto, si ricade nella previsione di cui al punto 1.

4. Se durante la vigenza del collegio sindacale si dovessero verificare casi di revoca, dimissioni o morte di un sindaco, il nuovo eletto deve essere iscritto nel Registro dei revisori contabili, salva l'ipotesi contemplata dall'articolo 2401 C.C., dove si prevede la sostituzione del sindaco effettivo con uno dei supplenti, il quale, per il richiamo effettuato al 2<sup>a</sup> comma dell'art. 2397, può non essere iscritto nel Registro dei revisori contabili.
5. Ogni eventuale operazione (nomina, riconferma, sostituzione) che riguardi il collegio sindacale deve essere comunicata, entro 30 giorni, al Registro delle imprese della Camera di Commercio ove ha è posta la sede legale della società cooperativa (art. 2400, comma 3, C.C.).

---

<sup>8</sup> Si riporta l'articolo 2397:

**“2397. (Composizione del collegio).**

1. Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

2. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche”.

### **2.3.3. Il collegio sindacale nelle cooperative soggette all'obbligo di certificazione del bilancio**

Le società cooperative soggette all'obbligo di **certificazione del bilancio** e che **emettono strumenti finanziari** partecipativi e non, per la nomina del collegio sindacale devono essere rispettate le condizioni fissate dal D. Lgs. n. 58/1998 e dal D.M. 30 marzo 2000, n. 162<sup>9</sup>, le quali possono essere così sintetizzate:

- a) I sindaci devono essere iscritti nel Registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni (almeno un sindaco effettivo, se i sindaci sono inferiori a tre, e almeno due sindaci effettivi, se questi sono superiori a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti).
- b) I sindaci che non sono in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) devono essere scelti tra coloro che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
  - 1) attività di amministrazione e di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero;
  - 2) attività professionale o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero
  - 3) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.
- c) Ai fini di quanto previsto alla precedente lettera b), punti 2 e 3, gli statuti devono specificare le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa. Gli statuti possono prevedere ulteriori condizioni aggiuntive per la sussistenza dei requisiti di professionalità previsti dai commi precedenti.
- d) non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo in imprese:
  - 1) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
  - 2) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria.
- e) Non possono, inoltre, ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del D. Lgs. n. 58/1998, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
- f) Il divieto di cui alle lettere d) ed e) ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il

---

<sup>9</sup> D.M. 30 marzo 2000, n. 162 (G.U. n. 141 del 19 giugno 2000): Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'articolo 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

#### **2.3.4. Adempimenti presso il Registro delle imprese**

Nel caso la società cooperativa abbia il collegio in scadenza e provveda al suo rinnovo, in allegato al modello S2 e agli Intercalari P (modulistica Fedra), dovrà essere depositata copia del verbale di assemblea portante il rinnovo del collegio sindacale.

La distinta Fedra dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e da tutti i componenti del collegio sindacale, allegando, per ognuno dei sottoscrittori, copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Nel caso la società cooperativa non intenda, invece, rinnovare il collegio sindacale in quanto non rientra in alcuno dei parametri di cui sopra, dovrà prima procedere alla modifica dello statuto (se non già previsto) e successivamente alla comunicazione della cessazione del collegio sindacale.

L'adeguamento dello statuto alle nuove norme, secondo quanto stabilito all'art. 14, comma 1, del D. Lgs. n. 220/2002, per le società costituite prima della data di entrata in vigore del presente decreto, può essere eseguito *“con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria”*.

Pertanto la società dovrà riunire all'assemblea dei soci e proporre la modifica dello statuto prevedendo anche la possibilità di non nominare il collegio sindacale e provvedere, di conseguenza, a redigere un nuovo statuto.

Al Registro delle imprese dovrà, pertanto, essere prodotta, in allegato al modello S2, copia del verbale di assemblea ordinaria, con allegata copia dello statuto aggiornato. Il tutto in esenzione dall'imposta di bollo in quanto modifica statutaria.

Allo stesso tempo dovrà essere prodotta, in allegato al modello S2 e agli Intercalari P (modulistica Fedra), copia del verbale di assemblea ordinaria con la quale, a seguito delle modifiche statutarie, si comunica la cessazione del collegio sindacale.

### **3. Il collegio sindacale nelle società cooperative secondo la riforma del diritto societario**

Parlando della nuova riforma del diritto societario è necessario, innanzitutto, partire dalle norme di attuazione e transitorie, e precisamente dall'articolo 223-duodecies nel quale si stabilisce che le società cooperative iscritte nel Registro delle imprese alla data del 1° gennaio 2004, *“devono uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il 31 dicembre 2004”*.

Ciò sta a significare due cose:

- a) che tutte le società cooperative già iscritte al Registro delle imprese alla data del 1° gennaio 2004 dovranno applicare le nuove norme, comprese quelle che riguardano il collegio sindacale e il controllo contabile, a partire dal 1° gennaio 2005;



- b) che le società cooperative che si iscriveranno nel Registro delle imprese successivamente alla data del 1° gennaio 2004 dovranno da subito adottare statuti che recepiscano le nuove norme dettate dalla riforma.

Il nuovo articolo 2543 C.C. stabilisce che nelle società cooperative *“La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477<sup>10</sup>, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi”*.

Dunque, secondo la riforma del diritto societario, approvata con il D. Lgs. n. 6/2003, in vigore dal 1° gennaio 2004, **il collegio sindacale non sarà sempre obbligatorio**, bensì lo sarà:

- a) o per specifica previsione statutaria, *ovvero*  
b) per il superamento dei limiti di cui all'attuale articolo 2435-bis (richiamato dall'attuale articolo 2488), e precisamente:  
1) capitale sociale uguale o superiore a 120.000 euro;  
2) superamento, per due esercizi consecutivi, di almeno uno dei limiti fissati dall'articolo 2435-bis, e precisamente:  
a) *totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro;*  
b) *ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro;*  
c) *dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.*

L'obbligo, naturalmente, cessa se, per due esercizi consecutivi due dei predetti limiti non vengono superati.

C'è inoltre da osservare che l'articolo 2543 C.C.<sup>11</sup>, nella sua nuova formulazione, non richiama il quarto comma del medesimo articolo 2477 nel quale si dispone che in tutti i casi nei quali – per le S.r.l. – si deve nominare il collegio sindacale si applicano le disposizioni previste per le S.p.A., tra cui rientra l'articolo 2397, il quale individua i requisiti che devono possedere i sindaci.

Un altro aspetto di grande interesse, è poi quello dell'applicabilità o meno alle cooperative dell'art. 2409-bis, che nelle S.p.A. separa il controllo contabile dal controllo di legalità e di efficienza, in precedenza riuniti in capo al collegio sindacale.

Al riguardo va evidenziato che in base all'art. 2519 c.c. ***“Alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni***

*L'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità nelle cooperative con un numero di soci*

---

<sup>10</sup> **Art. 2477.** (Controllo legale dei conti).

1. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore.

2. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.

3. La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435 bis. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati.

4. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni.

<sup>11</sup> **Art. 2543.** (Organo di controllo).

1. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.

2. L'atto costitutivo può attribuire il diritto di voto nell'elezione dell'organo di controllo proporzionalmente alle quote o alle azioni possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico.

3. I possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono eleggere, se lo statuto lo prevede, nel complesso sino ad un terzo dei componenti dell'organo di controllo.

*cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore a un milione di euro”.*

Il nuovo art. 2519 C.C., quindi, mantiene il modello della società per azioni come riferimento generale per la disciplina delle società cooperative. L'unica eccezione è prevista per le cooperative con meno di venti soci oppure con un attivo dello stato patrimoniale non superiore a un milione di euro: a queste ultime, infatti, è consentita l'opzione statutaria per le norme della S.r.l.; opzione che ai sensi dell'art. 2522 C.C. si trasforma in un obbligo qualora i soci, persone fisiche, siano da tre ad otto.

E' evidente che il riferimento alle norme delle S.p.A., rende applicabile alle cooperative “più grandi” l'art. 2409-bis, e il conseguente obbligo di nomina del revisore contabile cui attribuire l'esercizio del controllo contabile. Tale obbligo può essere superato soltanto qualora lo statuto attribuisca anche la funzione del controllo contabile al collegio sindacale; fermo restando che, in questo caso, i membri del collegio devono essere tutti dei revisori contabili (Cfr. 2409-bis, ultimo comma, C.C.).

Un caso particolare, è quello di una cooperativa che, pur essendo obbligata ad applicare le norme sulle S.p.A. (*ha infatti un numero di soci pari o superiore a 20 oppure un patrimonio pari o uguale a un milione di euro*), non sia, invece tenuta ad istituire il collegio sindacale perché al di sotto dei limiti di cui all'art. 2477 C.C.

In questa ipotesi, la cooperativa potrà evitare di nominare il collegio sindacale ma non il revisore contabile: la mancata nomina di quest'ultimo, infatti, può essere giustificata esclusivamente dall'attribuzione al collegio sindacale anche della funzione di controllo contabile; attribuzione evidentemente impossibile se è poi il collegio stesso a non essere nominato.

## **Riassumendo:**

### **1) CONTROLLO LEGALE - COLLEGIO SINDACALE**

#### **A. Obbligo di nomina**

Il nuovo diritto societario ha fissato **i limiti** oltre i quali la cooperativa ha l'obbligo della nomina del Collegio sindacale.

Per stabilire quando sussiste l'obbligo del Collegio sindacale è necessario verificare, in particolare, l'ammontare del capitale sociale (art. 2477 C.C.) nonché alcuni limiti (di ricavi, di attivo e di personale dipendente, stabiliti dall'art. 2435-bis).

Pertanto, **la cooperativa ha l'obbligo della nomina del Collegio sindacale, indipendentemente dal modello adottato** (Spa o Srl):

- a) quando il capitale sociale risulti uguale o superiore a 120.000 euro;
- b) quando per due esercizi consecutivi abbia superato due di questi tre limiti:
  - 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari a 3.125.00 euro;
  - 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 6.250.000 euro;
  - 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 50 addetti.

**Se nessuno di questi limiti viene superato, l'organo di controllo non è mai obbligatorio.**

#### **B. requisiti**

Il collegio sindacale delle cooperative, come per le società di capitali, deve essere costituito da almeno un membro effettivo e da un supplente, iscritti nel Registro dei revisori contabili. I restanti membri (minimo due e massimo quattro) devono essere scelti negli ordini degli avvocati, dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali e consulenti del lavoro. Qualora il Collegio sindacale sia incaricato anche della revisione contabile, deve essere costituito esclusivamente da revisori contabili iscritti nell'apposito Registro.

## **2) CONTROLLO CONTABILE – REVISORE O SOCIETA' DI REVISIONE**

### **A. Cooperative che adottano il modello Spa**

Per quanto riguarda l'ulteriore obbligo della previsione del **controllo contabile**, disposto dall'art. 2409-bis, è necessario rifarsi alla normativa delle Spa, secondo quanto disposto dall'art. 2519 C.C. Dunque, **l'obbligo scatta solo per le cooperative che adottano le disposizioni delle Spa.**

Per **le cooperative che adottano il modello Spa**, due sono le situazioni possibili:

- a) **la cooperativa che ha l'obbligo della nomina del collegio sindacale** (perché supera i limiti dimensionali previsti) ed ha adottato il modello Spa: **deve prevedere anche il controllo contabile**. In questo caso, qualora la cooperativa non detenga partecipazioni maggioritaria in società di capitali e quindi non abbia l'obbligo della redazione del bilancio consolidato, **può affidare l'incarico del controllo contabile al collegio sindacale**;
- b) **la cooperativa che non ha l'obbligo del collegio sindacale** (perché non supera i limiti dimensionali previsti) ed ha adottato il modello Spa: **deve ugualmente prevedere il controllo contabile**. In questo caso, l'assemblea ordinaria **deve nominare un revisore contabile o una società di revisione** per i controlli richiesti dall'art. 2409-bis C.C.

### **B. Cooperative che adottano il modello Srl**

Come norma generale, le cooperative che adottano il modello Srl (numero di soci inferiori a 20 oppure attivo patrimoniale non superiore a 1 milione di euro), **non devono in ogni caso prevedere il controllo contabile** di cui all'art. 2409-bis C.C.

Per **le cooperative che adottano il modello Srl**, tre sono le situazioni possibili:

- a) **la cooperativa ha un capitale sociale non inferiore a 120.000 euro**, oppure supera almeno due dei tre limiti dimensionali indicati dall'art. 2435-bis C.C.: **deve nominare il collegio sindacale**, il quale esercita anche il controllo contabile;
- b) **la cooperativa non supera i limiti dimensionali: non ha l'obbligo del collegio sindacale né deve prevedere il controllo contabile**;
- c) **la cooperativa**, pur non superando i limiti previsti per la nomina del collegio sindacale, **ritiene di dotarsi ugualmente di un organo di**

**controllo o della revisione contabile**, l'atto costitutivo ne deve determinare le competenze e i doveri.

In tal caso, il Collegio sindacale, avendo anche il controllo contabile, dovrà essere composto interamente da revisori contabili iscritti nell'apposito Registro (art. 2409-bis, comma 3, C.C.).

## TABELLE RIASSUNTIVE

### TABELLA A

#### COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

L'art. 2543 C.C. prevede un regime specifico del controllo solo per le Cooperative che adottano il modello SPA o che emettono strumenti finanziari non partecipativi.

